



**REGIONE LAZIO**



Assessorato Sviluppo della montagna e foreste,  
Opere Pubbliche, Difesa del suolo

*Direzione Opere Pubbliche, difesa del Suolo,  
economia montana e foreste*



**REGIONE SICILIANA**

# **SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI**

## **“ Problematiche e prospettive applicative ”**

### **GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE**

***Le Linee Guida ITACA: il DUVRI e la stima dei costi della  
sicurezza – il concetto di congruità***

**Ing. Marianna MATTA**

*Regione Piemonte*

**TORINO**

*Giovedì 11 dicembre 2008*

# Normativa di riferimento

## ❖ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81

(G.U. 30-04-2008, n° 108/L - S.O. )

*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,  
n° 123 in materia di tutela della salute e della  
sicurezza nei luoghi di lavoro*

*Modificato ed integrato ai sensi del:*

LEGGE 2 AGOSTO 2008, N. 129 (conversione D.L. 97/08)

LEGGE 06 AGOSTO 2008 N. 133 (conversione D.L. 112/08)



*L. 123/07 prevedeva **Delega** al Governo ad emanare, entro il 25 maggio 2008, un **TESTO UNICO** in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo i principi e i criteri direttivi fissati nell'art. 1*

*.....contesto normativo previgente....*

**.....IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.....**

**❖ Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163**

*(G.U. 02-05-2006, n°100 – suppl.)*

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e  
2004/18/CE**

*Modificato ed integrato ai sensi del:*

LEGGE 12 LUGLIO 2006, N. 228 (G.U. 12-7-2006, n. 160) (“decreto Bersani”)

LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (finanziaria 2007) (G.U. 27-12-2006, n. 299 - suppl.)


DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 2007, N. 6 (G.U. 31-1-2007, n. 25)

DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2007, N. 113 (G.U. 31-7-2007, n. 176 - suppl.)

LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123 (G.U. 10-8-2007, n. 185)

DECRETO LEGISLATIVO 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 (G.U. 02-10-2008, n. 231 – suppl.)





Lo “**STUDIO DELLA SICUREZZA**” ALL’INTERNO DI UN CONTRATTO PUBBLICO era definito da disposizioni normative cogenti nel solo ambito dei **LAVORI**, seppur di qualsiasi importo, laddove la **normativa specifica di settore** era consolidata da alcuni anni.....

## ➤ **Ex Decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626**

### *Ex Art. 7 – Contratto di appalto o contratto d’opera*

[1]: Il datore di lavoro, in caso di **affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda stessa : <.....>

..... **per la stima dei costi della sicurezza** .....

- *Ex Decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494*
- *Decreto legislativo 19 novembre 1999 n° 528*
- *Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza  
n° 2 del 10 gennaio 2001*
- *Decreto del Presidente della Repubblica  
3 luglio 2003 n° 222*
- *Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03*
- *Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza  
n° 4 del 26 luglio 2006*

.....

## ➤ **Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03**

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, c.1 della L. 109/94

*1 marzo 2006*

*CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME*

*“Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro”*

*della Commissione Salute*

*G.d.L. “Sicurezza Appalti” presso ITACA*

*(Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale)*



## ➤ **Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n° 4 del 26 luglio 2006**

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente  
agli appalti di lavori pubblici – D.P.R. 222/2003  
– Art. 131 D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 –



*..... “tutte le precedenti determinazioni emanate da questa Autorità nella materia della sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza”*

# ***COSA E' CAMBIATO DAL 25 AGOSTO 2007 ?***

## **❖ Legge 3 agosto 2007 n° 123**

*(G.U. 10-08-2007 n° 185 serie generale )*

**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza  
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la  
riforma della normativa in materia**



## *Aspetti inerenti la sicurezza ed i relativi costi per i contratti pubblici (e privati) - REDAZIONE DEL DUVRI*

**Ex Art. 3 L. 123/07 – Modifiche al Decreto Legislativo n. 626/94**

*Ex a) Il comma 3 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: “3. il datore di lavoro committente promuove la **cooperazione ed il coordinamento** di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.*

*Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.*

*Le disposizioni del presente comma non si applicano ai **rischi specifici propri** dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*


*Ex b) All'art.7, dopo il comma 3bis è aggiunto il seguente:*

*3 ter: ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei **contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto**, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.*

*A tali dati possono accedere, dietro richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.*

- **Contratto d'appalto (art. 1655 c.c.):** contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
- **Contratto d'opera (art. 2222 c.c.):** contratto in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
- **Contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.):** contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a seguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (rif. Art. 1677 c.c.).
- **Subappalto (art. 1656 c.c.):** contratto tra appaltatore e subappaltatore che necessita di preventiva autorizzazione del committente.

DALLA LETTERA **a)** ne consegue(..iva) ... dal 25 agosto 2007...




**DVR interferenziale Unico (DUVRI)** che non attiene ai singoli POS! (perché parliamo di contratto in generale!)


E' redatto dal datore di lavoro committente in riferimento alle attività svolte **all'interno della propria unità produttiva** e derivanti dall'**interferenza** delle lavorazioni, per pianificare la sicurezza nei rapporti con l'appaltatore

⇒ **(NON SOLO CANTIERE EDILE!)**

⇒ **(NON SOLO CONTRATTO DI LAVORI!)**




**OBBLIGO** del datore di lavoro committente che ha dato in appalto/affidamento determinati lavori/servizi/forniture all'interno della propria azienda o unità produttiva, di realizzare un apposito documento che preveda e prevenga i rischi derivanti dall'incrocio operativo di imprese o dalla mancanza di adeguata informazione sui rischi presenti sul sito oggetto delle azioni lavorative appaltate o date in affidamento.




**VALUTAZIONE EX ANTE**, documento tecnico, atto di pianificazione, strumento operativo

*DALLA LETTERA **b**) ne consegue(..iva) ... dal 25 agosto 2007...*



*Dal 25 agosto 2007 e' stato introdotto in tutti i settori ed ambiti (pubblico e privato, lavori, servizi e forniture) l'obbligo di evidenziare nel contratto l'importo dei costi richiesti per la sua esecuzione in sicurezza!*



*Il Legislatore nel 2007 non aveva detto altro!*

.....*ancora dalla L.123/07*.....


## **Art. 8 L. 123/07 – Modifiche all’art. 86 del Codice di cui al D.Lgs. 163/06**

*[1] All’art. 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni, il comma 3 bis è sostituito dai seguenti:*

*[3 bis]: nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere **specificamente indicato e risultare congruo** rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.*

*Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale <.....>.*

**[3-ter] Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta**



*concetti di **CONGRUITA'** e di*

**NON ASSOGGETTABILITA' A RIBASSO**


***congruità = adeguatezza e sufficienza***

***del costo della mano d'opera\* e della sicurezza***

***sul valore dell'opera***


\* La congruità del costo della manodopera era stata introdotta, nell'art. 86 del D.Lgs. 163/07, dalla Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Finanziaria 2007)





In **tutti gli appalti pubblici** – **lavori, servizi e forniture** le **Stazioni Appaltanti** sono tenute a valutare adeguatamente i costi della sicurezza e ad indicarli nei bandi, verificandone la congruità rispetto al valore economico dell'intervento

⇒ *Però la norma non mi fornisce alcuna indicazione circa le modalità di calcolo e la consistenza di tale importo.....*



**Nel 2008** .....**PRIME INDICAZIONI** ad opera di:


- **ITACA**
- **AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## *COSA E' CAMBIATO DAL 15 MAGGIO 2008 ?*

### ❖ **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81**

*(G.U. 30-04-2008, n° 108/L - S.O. )*

*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,  
n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro*



*.....TESTO UNICO SICUREZZA.....*

# In materia di DUVRI.....


(ex art. 7 D.Lgs. 626/94 ed ex art. 3 L. 123/07)

## Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, **in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi** all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

<.....>

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. **Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.** Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data\*. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



La **NOVITA'**, rispetto **all'ex art. 7 c. 3 del D.Lgs. 626/94** (così come novellato dalla L.123/07) è la **RETROATTIVITA'**


\* In nero, grassetto le modifiche del D.Lgs. 81/08

# In materia di **COSTI DELLA SICUREZZA.....**

(**ex art. 7 D.Lgs. 626/94 ed ex art. 3 L. 123/07**)

**5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data\*. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

\* In nero, grassetto le modifiche del D.Lgs. 81/08



Le **NOVITA'**, rispetto **all'ex art. 7 c. 3ter del D.Lgs. 626/94** (così come novellato dalla L.123/07) sono:

✓ **RETROATTIVITA' !**


✓ **NULLITA' DEL CONTRATTO!**

✓ **CHIARIMENTO IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI COSTI DA CONSIDERARE!**

## *I nuovi riferimenti normativi e l'ambito di applicazione.....*

*Ex* Art. 7 c. 3 e 3 ter


D.Lgs. 626/94 come  
novellato dalla L. 123/07



Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs.  
81/08

*Qualsiasi contratto di  
subappalto, appalto e  
somministrazione, pubblico  
o privato*

Art. 86 D.Lgs. 163/06 come  
novellato dalla L. 123/07



Art. 26 c. 6 D.Lgs. 81/08

Art. 86 D.Lgs. 163/06

Art. 8 L. 123/07

*Appalti pubblici di lavori,  
servizi e forniture*

# In materia di APPALTI PUBBLICI, COSTI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI.....

(art. 86 D.Lgs. 163/06 ed art. 8 L. 123/07)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia **adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e **risultare congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. <.....>



## ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI

- **UNITA' PRODUTTIVA** *all'interno della quale si svolge una “attività imprenditoriale” , cioè un'attività che abbia forma, organizzazione e finalità di impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c., per il quale “è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”.*
- **GIURIDICA DISPONIBILITA'** : *sono da escludere, dalla redazione del DUVRI, tutte le attività che pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e quindi alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti di prevenzione coordinata.*

➤ ***DINAMICITA' del DUVRI*** nel senso che la valutazione effettuata prima dell'inizio dei lavori deve necessariamente essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa intervenuti successivamente, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera e tali da richiedere una nuova valutazione delle possibili sovrapposizioni e interferenze delle imprese e delle lavorazioni.

⇒ concetto del “**work in progress**”

➤ **Linee guida per la stima dei costi della sicurezza  
nei contratti pubblici di forniture e servizi  
– prime indicazioni operative -**

*20 marzo 2008*

*CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME*

*“Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei luoghi di  
lavoro” della Commissione Salute*

*G.d.L. “Sicurezza Appalti” di ITACA*


➤ **Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza  
n° 3 del 5 marzo 2008**

**Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza - L. 123/07 e modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e art. 86, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 163/06**


## **PUNTO DI PARTENZA** (...ante D.Lgs. 81/08.....)

**LEGGE 123/07 – Ex Art. 3 : definizione del DUVRI**

**LEGGE 123/07 - Art. 8 : determinazione dei COSTI DELLA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO**



Cosa si intende per “**DUVRI**”?



Quali sono i **COSTI DELLA SICUREZZA** da considerare secondo l'art. 86 del D.Lgs. 163/06?

# IL DUVRI

**Cos'è?** Il **DUVRI** è **adempimento** all'obbligo del novellato **ex** art 7. c. 3 D.Lgs. 626/94 – ora **art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08** - del datore di lavoro committente di **promuovere la cooperazione e il coordinamento** tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi

**A cosa serve?**

Serve a dare **indicazioni operative e gestionali** su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: **l'interferenza**, ossia ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi

**A quali  
contratti?**

A tutti i contratti di appalto, subappalto e somministrazione a prescindere dal loro importo, in caso di **affidamento dei lavori, da parte del datore di lavoro committente, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda stessa

**Chi lo  
redige?**

Il **datore di lavoro committente = stazione appaltante** nell'ambito pubblico (...*per ora*.....)

## **D.Lgs. 81/08 Art. 2 c. 1 lett. b)**

«**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il **dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il **funzionario non avente qualifica dirigenziale**, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,



**individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo\*;**

\* In nero, grassetto le modifiche del D.Lgs. 81/08

???

**Il DUVRI va redatto anche se il datore di lavoro non è committente? (es. scuole, mercati, musei, biblioteche o strutture pubbliche con appalti di servizi o forniture)?**

**Sì, e in questi casi è necessario che il committente – di solito il proprietario – Comune, Provincia etc. si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio – es. preside scuola.**

**Quando?** Ogni qual volta **esistano interferenze** = presupposto fondamentale per l'esistenza del DUVRI

**In quale fase?** Il DUVRI deve essere **messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta** perché, essendo allegato al contratto e costituendone, i suoi contenuti, vincolo contrattuale, l'offerente deve prendere visione di quanto in esso previsto in termini di misure necessarie per ridurre i rischi per lo specifico appalto.

Il DUVRI costituisce **SPECIFICA TECNICA** ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato VIII del D.Lgs. 163/06

**Cosa  
contiene?**

Il DUVRI è un documento che serve a qualificare l'esistenza di **rischi interferenti** e grazie al quale l'Amministrazione individua le **misure necessarie a eliminare e/o ridurre i rischi stessi, quantificando l'onere (i costi) per tali misure** (che poi l'appaltatore dovrà attuare)

⇒ **Costi della sicurezza da indicare nel contratto d'appalto**

**Cosa non  
deve  
contenere?**

Il DUVRI non deve riguardare le misure per eliminare/ridurre i **rischi specifici propri** delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

**La relativa  
stima?**


***COSTI DELLA SICUREZZA  
da non assoggettare a ribasso***

**≡**

***COSTI INTERFERENZIALI DI CUI AL DUVRI***

**ne consegue  
che.....**

**se non ho rischi interferenziali non ho costi  
della sicurezza per quel servizio o quella  
fornitura!**



*...è fondamentale la definizione di*

***RISCHIO INTERFERENZIALE.....***

**Sono RISCHI INTERFERENTI per i quali occorre redigere il DUVRI:**

*a) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;*

*b) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*

**c) rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente**, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

**d) rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari** (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente;

➡ *varianti al contratto durante lo svolgimento del servizio o della fornitura ⇒ aggiornamento del DUVRI;*

➡ *Contratti misti con coordinamento sicurezza ⇒ IL DUVRI deve essere assorbito dal PSC*

*.....(...anticipando di fatto il D.Lgs. 81/08...*

*lo vedremo.....)*




**Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI  
e della relativa stima dei costi della sicurezza:**

*a) le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa;*

*b) **i servizi** per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità della Stazione Appaltante, ossia “interni” ad essa, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.*

*c) i servizi di natura intellettuale, anche effettuati presso la Stazione Appaltante (comprendendo anche direzione lavori, collaudazione ecc.);*



Cosa deve contenere la **stima** dei costi della sicurezza?

*... in analogia a quanto definito per i lavori pubblici.....Art. 7 D.P.R. 222/06*

**a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (ponteggi, trabattelli....);**

**b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;**


**c) Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI ;**

**d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici etc...);**

**e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;**

***f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI ;***

***g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.***




Come deve essere svolta la **stima** dei costi della sicurezza”?

*La stima dovrà essere **congrua, analitica** per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; qualora un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. <.....>*


Procedura "Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture"

ID	AZIONE	STAZIONE APPALTANTE	IMPRENDITORE COMMITTENTE
1.	<b>VALUTARE LE INTERFERENZE</b> Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto	VALUTA INTERFERENZE	
2.	<b>DECISIONE</b> 1.1. NON CI SONO INTERFERENZE Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. La procedura si interrompe. 1.2. CI SONO INTERFERENZE	<p>Ci sono interferenze?</p> <p><b>NO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non deve redigere il DUVRI</li> <li>- Non deve stimare i costi della sicurezza</li> </ul> <p><b>SI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adempimento art.7 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 626/94</li> </ul>
3.	<b>PREDISPORRE IL DUVRI</b> , individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.	Redige il <b>DUVRI</b>	
4.	<b>STIMARE I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE INTERFERENZE</b>	<b>STIMA I COSTI DELLA SICUREZZA</b> non soggetti a ribasso	
5.	<b>REDIGERE LA LETTERA INVITO O IL BANDO</b> Indicare i costi della sicurezza <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	Redige la <b>LETTERA di INVITO</b> o il <b>BANDO</b>	<p><b>ATTENZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicare i costi della sicurezza <b>NON SOGGETTI A RIBASSO</b></li> <li>- Chiedere all'offerente di predisporre l'offerta con indicati i costi relativi alla sicurezza</li> </ul>





***INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO***



***Lettura dell'art. 86 c. 3 bis/ter D.Lgs. 163/06  
(novellato dalla L.123/07): con riferimento  
alla **CONGRUITA'**.***

Si richiede alle stazioni appaltanti:

[3 bis]: nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e **risultare congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.


Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in **apposite tabelle**, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale <.....>

[3-ter] Il costo relativo alla sicurezza **non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta**




**Perché il legislatore adesso chiede di valutare la congruità dell'offerta anche in riferimento ai costi della sicurezza?**

Perché non si possono affidare i lavori solo sulla base del ribasso offerto senza effettuare una valutazione di congruità dell'offerta stessa con riferimento alla **sicurezza sul lavoro** *ex lege* ossia anche a quei costi sopportati dall'appaltatore per garantire la sicurezza del proprio personale




## Occorre chiarire:

1. La Stazione appaltante è **tenuta ad indicare i costi della sicurezza** nei bandi di gara e, in caso affermativo, **quale tipologia di costi** della sicurezza deve essere valutata ed indicata?
2. Per **quale tipologia di costi** della sicurezza è richiesta la **valutazione di congruità**?
3. La **tipologia di costi** della sicurezza **non soggetta a ribasso d'asta**?




## risposte:

1. Quando si parla di “**costi relativi alla sicurezza**” si fa riferimento a due tipi di costi:



Costi della sicurezza  
necessari  
*per l'eliminazione  
dei rischi da interferenze*




Costi della sicurezza  
afferenti  
*all'esercizio dell'attività  
svolta da ciascuna impresa*  
(rischi specifici propri  
dell'appaltatore)

Solo per i primi la Stazione appaltante deve **effettuare una stima** e deve **indicarli** nei bandi di gara, deve cioè procedere ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC, DUVRI etc.....).

La stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati.....


3. Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto **rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso**


2. In fase di verifica dell'anomalia **tali costi non sono oggetto di alcuna verifica**, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante ed essendo quindi **sottratti al confronto concorrenziale** (non sono oggetto di offerta da parte dell'appaltatore).

 **Tali costi sono CONGRUI  
per definizione!**



2. La stazione appaltante dovrà invece **valutare la congruità solo sulla quota di costi della sicurezza propri dell'appaltatore**


 **Dove trovo questi valori**, dal momento che la S.A. non è tenuta a computarli?



**Art. 87 c. 4 D.Lgs. 163/06:** si richiede alle stazioni appaltanti:

[4]: 2° *periodo*: nella **valutazione dell'anomalia** la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che **devono essere specificatamente indicati nell'offerta** e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

⇒ **La quota di costo della sicurezza attinente le singole lavorazioni, la deve fornire l'appaltatore !**





**Nell'offerta l'appaltatore dovrà indicare i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa.**

La Stazione Appaltante dovrà valutare, **anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.**

 **La verifica della congruità è da fare sempre!**

**quale garanzia per la successiva esecuzione del contratto!**

## **IN QUALE MODO?**



### **TABELLE MINISTERIALI ?**

*.... richiamate  
espressamente per il costo  
del lavoro .....*

### **PREZZARI REGIONALI?**

**.....ma per servizi e forniture.....**

*.... sia per il costo del lavoro sia  
per il costo della sicurezza?*

# La redazione del DUVRI è un compito delegabile (al contrario del DVR) ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08

*...con l'aiuto della Giurisprudenza.....*

## Art. 16. Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  - a) che essa risulti da **atto scritto** recante data certa;
  - b) che il delegato possenga tutti i **requisiti di professionalità** ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; (*culpa in eligendo*)
  - c) che essa attribuisca al delegato **tutti i poteri di organizzazione**, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  - e) che la delega sia **accettata** dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.  
(*culpa in vigilando*)

# L'INADEMPIMENTO SUL DUVRI configura un reato sanzionato!

## Obbligo (art. 18 c. 1 lett. p)

### D.Lgs. 81/08 Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

**1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**

<.....>

**P) elaborare il documento di cui **all'articolo 26, comma 3**, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

## Sanzione (art. 55 c. 4 lett. a)

### D.Lgs. 81/08 Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

**4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);**

..... *per completezza parlando di DUVRI.....*

➡ Gli obblighi previsti **dall'art. 26 c. 3** riguardano **TUTTI I CONTRATTI**, relativi a **LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**, per qualsiasi importo


➡ ....e quando si ha un *contratto misto*?

➡ Per i **CANTIERI temporanei o mobili** cosa è stato previsto? **In quali termini occorre considerare il DUVRI?**



## Art. 96 c.2 : Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti:

L'**accettazione** da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del **piano di sicurezza e di coordinamento** di cui all'articolo 100 e la **redazione del piano operativo di sicurezza** costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, **adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.**



*Conferma di quanto già detto nelle linee guida ITACA....*

## L' Art. 97 comma 2:

Gli obblighi derivanti **dall'articolo 26**, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro **dell'impresa affidataria**.

.....*cosa accadrà nei prossimi mesi.....*

Si sta lavorando per definire quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 con diverse scadenze

⇒ *decreti integrativi attuativi della delega (Art. 404 c. 2)*

⇒ *decreti correttivi per rimediare ad alcune  
“superficialità” di scrittura del T.U.....*

⇒ siamo in attesa.....